Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 22 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 22 MAGGIO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Società Edison, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 %, emissione 1931, sorteggiate nella 9ª estrazione del 6 maggio 1940-XVIII, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Isorno » - Soc. an. Costruzione esercizio impianti idroelettrici, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6,50 %, emissione 1932, sorteggiate nella 8ª estrazione del 13 maggio 1940-XVIII, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. « Feltco », Società anonima italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1940-XVIII. — **Comune di Gallarate:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1940-XVIII. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1940-XVIII. — **Società generale elettrica Cisalpina, in Milano:** Obbligazioni della ex Società anonima Consorzio centrali termiche (Concenter) sorteggiate nella 3ª estrazione del 15 maggio 1940-XVIII. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1940-XVIII. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1940-XVIII. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale:** Elenco delle obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde di serie B sorteggiate il 13 maggio 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Sua Maestà il RE IMPERATORE, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, modificato dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1161, nella udienza del 15 aprile 1940-XVIII, ha conferito la medaglia d'argento al valore civile alle persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Alla memoria di **ROSSI Vittorio**, il 24 aprile 1937 in Massaua (A.O.I.).

Durante le operazioni di scarico di un piroscafo, accortosi che un operaio indigeno giaceva nella stiva riverso su alcune casse, in preda ad asfissia, non esitava a scendere in soccorso del malcapitato; ma, per effetto di gas venefici perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso ed eroico.

Alla memoria di **MANGIAROTTI Maria Clementina** nata Laiolo, casalinga, il 2 ottobre 1937 in Strevi (Alessandria).

Uditi i lamenti del proprio marito che, sceso in una vasca in cemento contenente uva in fermentazione, era caduto asfissiato dalle esalazioni venefiche, accorreva in soccorso del congiunto e, calatasi nella vasca, tentava di salvarlo; ma, colpita a sua volta da asfissia, perdeva la vita, vittima del suo sfortunato ardimento.

BRILLO Attilio, operaio, il 15 dicembre 1938 in Città della Pieve (Perugia).

Scorto un compagno addetto ai lavori della linea ferroviaria, che, trovandosi in mezzo ad un binario stava per essere investito da un treno, non esitava a slanciarsi in soccorso del pericolante e riusciva a spingerlo sulla banchina ed a salvarlo. Mentre tentava di sottrarsi all'imminente pericolo, veniva però urtato dal convoglio e riportava una grave ferita ad un piede.

Alla memoria di **GINI Stefano**, contadino, il 21 aprile 1939 in Appiano Gentile (Como).

Scorto il proprio padre che, sceso in un pozzo nero in soccorso di altro figliuolo colto da asfissia durante i lavori di vuotatura, dopo aver compiuto il salvataggio si era abbattuto nel fondo privo di sensi, si calava a sua volta in aiuto del genitore e riusciva a farlo risalire all'aperto; ma, per effetto delle esalazioni mefitiche, perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

Alla memoria di **POMPINI Giuseppe**, balilla, il 27 luglio 1939 in Castelvetro Piacentino (Piacenza).

Scorta una bambina che, nel guadare un tratto del Po, giunta in un punto ove l'acqua era profonda stava per annegare, seguendo l'esempio di due altre bambine che, accorse in aiuto della compagna, correvano lo stesso pericolo, si slanciava, con ammirevole ardimento, in soccorso delle piccine; ma, vinto a sua volta dalla corrente impetuosa, perdeva eroicamente la vita.

Alla memoria di **ZILIANI Giovanna**, piccola italiana, il 27 luglio 1939 in Castelvetro Piacentino (Piacenza).

Scorta una compagna che, nel guadare un tratto del Po, giunta in un punto ove l'acqua era profonda stava per annegare, con affettuoso, eroico impulso si slanciava in suo soccorso; ma, travolta anche essa dalla corrente impetuosa, perdeva la vita.

Alla memoria di **BONARDI Giannina**, piccola italiana, il 27 luglio 1939 in Castelvetro Piacentino (Piacenza).

Scorta una compagna che, nel guadare un tratto del Po, giunta in un punto ove l'acqua era profonda, stava per annegare, con affettuoso eroico impulso, si slanciava in suo soccorso; ma, travolta anch'essa dalla corrente impetuosa, perdeva la vita.

PINI Zelinda di anni 10, il 14 settembre 1939 in Pisa.

Alle grida di aiuto provenienti da un appartamento situato al piano superiore a quello da lei abitato, non esitava ad accorrere ed accortasi che un grave incendio minacciava l'esistenza di una intera famiglia, attraversava più volte i locali invasi dal fumo e dalle fiamme e riusciva a trarre in salvo tre bambini. Riportava nella generosa azione gravi ustioni che la tenevano per più giorni degente all'ospedale.

Alla memoria di **DENICHILO Michele**, il 12 ottobre 1939 in Cerignola (Foggia).

Scorto un operaio che, caduto in una cisterna di uno stabilimento vinicolo, aveva perduto i sensi per la presenza di gas venefici, non esitava a portarsi in suo aiuto; ma, colpito anch'egli da asfissia, perdeva la vita, vittima del suo generoso ardimento.

Alla memoria di **ALLEGRINI Maria**, il 15 ottobre 1939 in Bardolino (Verona).

Con slancio generoso accorreva in una cantina in soccorso del proprio marito che, scesovi per alcuni lavori tardava a risalire; ma, per effetto delle esalazioni venefiche, colta anch'essa da asfissia perdeva la vita, vittima del suo ardimento.

Alla memoria di **MACCACARO Egidio**, mezzadro, il 15 ottobre 1939 in Bardolino (Verona).

Con slacio generoso scendeva in una cantina in soccorso di un fratello che, mentre attendeva ad alcuni lavori, era stato colto da asfissia e della moglie di questo che, accorsa in aiuto del marito, aveva subita la stessa sorte; ma, per effetto delle esalazioni venefiche si abbatteva anch'egli al suolo e perdeva la vita.

Alla memoria di **PIZZINI Maria**, il 15 ottobre 1939 in Bardolino (Verona).

Con generosa prontezza scendeva in una cantina in soccorso di alcuni congiunti che, colti da asfissia, correvano gravissimo pericolo; ma, per effetto delle esalazioni venefiche, subiva anch'essa la stessa sorte e perdeva la vita, vittima del suo ardimento.

Alla memoria di PENZO Angelo, operaio, il 15 novembre 1939 in Chioggia (Venezia).

Scorto un compagno che, mentre attendeva ad alcuni lavori sul tetto di un fabbricato, avendo urtato contro un filo elettrico ad alta tensione era caduto tramortito, si slanciava, spinto da generoso ardire, in soccorso del disgraziato; ma, venuto anch'egli a contatto con la corrente, cadeva fulminato.

Nella stessa udienza Sua Maestà il RE IMPERATORE ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottoindicate persone:

CAMPANIOLO Giuseppe, marittimo, il 24 aprile 1937 in Massaua (A.O.I.).

Si faceva calare nella stiva di un piroscafo per recare soccorso ad un indigeno colto da asfissia per la presenza di gas venefici e ad un ufficiale che, avendolo preceduto nel tentativo di salvataggio, era caduto anche egli esanime; ma, dopo essere riuscito a legare l'ufficiale, avvertiva gravi sintomi di asfissia e doveva essere tratto all'aperto.

MONTI Salvatore, marittimo, il 24 aprile 1937 in Massaua (A.O.I.).

Si calava nella stiva di un piroscafo per recare soccorso ad un indigeno colto da asfissia per la presenza di gas venefici e ad un ufficiale che, avendolo preceduto nel tentativo di salvataggio, era caduto anch'egli esanime; ma, a causa delle esalazioni venefiche, colto da un principio di asfissia, poteva a stento risalire all'aperto.

POLETTI Agenore, sergente del genio, il 24 aprile 1937 in Massaua (A.O.I.).

Si faceva calare nella stiva di un piroscafo per recare soccorso ad un indigeno colto da asfissia per la presenza di gas venefici e ad un ufficiale che, avendolo preceduto nel tentativo di salvataggio, era caduto anch'egli esanime; ma, dopo essere riuscito a legare l'indigeno, avvertiva gravi sintomi di asfissia e doveva essere tratto all'aperto.

PULICHINO Giovanni, sergente del genio, il 24 aprile 1937 in Massaua (A.O.I.).

Si faceva calare nella stiva di un piroscafo per recare soccorso ad un indigeno colto da asfissia per la presenza di gas venefici e ad un ufficiale che, avendolo preceduto nel tentativo di salvataggio, era caduto anche egli esanime; ma, per effetto delle esalazioni tossiche, avvertiva sintomi di asfissia e doveva essere tratto all'aperto.

VICEDOMINI Giuseppe, marittimo, il 24 aprile 1937 in Massaua (A.O.I.).

Si faceva calare nella stiva di un piroscafo per recare soccorso ad un indigeno colto da asfissia per la presenza di gas venefici e ad un ufficiale che, avendolo preceduto nel tentativo di salvataggio, era caduto anch'egli esanime; ma, dopo essere riuscito a legare l'ufficiale, avvertiva gravi sintomi di asfissia e doveva essere tratto all'aperto.

ODDONE Federico, contadino, il 2 ottobre 1937 in Strevi (Alessandria).

Si calava in una vasca di cemento contenente uva in fermentazione, onde soccorrere un uomo che, durante i lavori di pigiatura, era stato colto da asfissia e della moglie del disgraziato che, scesa in suo aiuto, aveva subita la stessa sorte; ma, per effetto delle esalazioni venefiche avvertiva anch'egli sintomi di soffocamento, e poteva essere salvato mercè il pronto intervento di alcuni congiunti.

DE CAROLIS Lorenzo, operaio, il 23 novembre 1937 in Isola del Liri (Frosinone).

Si slanciava ripetutamente nel Liri in soccorso di sei persone precipitate in acqua con l'automobile da esse occupata ed esponendosi a serio pericolo riusciva a salvare, uno dopo l'altro, i malcapitati. Confermava così le doti di ardimento e di generosità di animo già dimostrate in precedenti salvataggi.

MAROCCO Cirillo, giovane fascista, il 6 giugno 1938 in Grado (Trieste).

Si slanciava in mare, con generosa prontezza, in soccorso di due giovanette che stavano per annegare e, raggiunta una di esse, benchè avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, la traeva in salvo. Si slanciava quindi in soccorso dell'altra pericolante e, raggiuntala, già priva di sensi, riusciva del pari a salvarla.

ANDREINI Alfredo, bagnino, il 22 agosto 1938 in Roma.

Accortosi del forzato ammaraggio di un idrovolante nelle acque di Ostia e del pericolo che correvano i due piloti, a causa del mare fortemente agitato, saliva su di una leggera imbarcazione e, con altro valoroso, giunto nei pressi dell'apparecchio, riusciva, dopo una dura lotta con i marosi, a trarre in salvo uno dei pericolanti.

D'ACUNTO Salvatore, bagnino, il 22 agosto 1938 in Roma.

Accortosi del forzato ammaraggio di un idrovolante nelle acque di Ostia e del pericolo che correvano i due piloti, a causa del mare fortemente agitato, dopo aver tentato di raggiungere a nuoto i malcapitati, saliva su di una leggera imbarcazione e con altro valoroso, giunto nei pressi dell'apparecchio, riusciva, dopo una dura lotta con i marosi, a trarre in salvo uno dei pericolanti.

DE CUPIS Ercole, bracciante, il 22 agosto 1938 in Roma.

Accortosi del forzato ammaraggio di un idrovolante nelle acque di Ostia e del pericolo in cui trovavansi due piloti, a causa del mare fortemente agitato, accorreva con una leggera imbarcazione e, coadiuvato da altro valoroso, riusciva a raggiungere il velivolo. Dopo aver salvato e portato a riva uno dei piloti, tornava di nuovo al largo e con ammirevole slancio aiutava alcuni volonterosi nel salvataggio dell'altro pericolante.

DE CUPIS Pietro, operaio, il 22 agosto 1938 in Roma.

Accortosi del forzato ammaraggio di un idrovolante nelle acque di Ostia e del pericolo in cui trovavansi duepiloti, a causa del mare fortementa agitato, accorreva con una leggera imbarcazione e, coadiuvato da altro valoroso, riusciva a raggiungere il velivolo. Dopo aver salvato e portato a riva uno dei piloti, partecipava, con ammirevole slancio, alle operazioni di ricupero dell'apparecchio.

MION Vittorio, nocchiere di porto, il 22 agosto 1938 in Roma.

Scorto un idrovolante militare che, a causa di una avaria al motore, era stato costretto ad ammarare nelle acque del lido di Ostia, fortemente agitate, con prontezza e perizia organizzava il salvataggio di due piloti. Rovesciatasi la barca con la quale aveva tentato di raggiungere il velivolo e salvatosi a nuoto, affrontava di nuovo, più volte, le onde per porgere aiuto ad altri valorosi che, giunti nei pressi dell'apparecchio, con leggere imbarcazioni, incontravano serie difficoltà nel condurre a termine l'arduo salvataggio.

CARPINO Palmo, granatiere, il 26 marzo 1939 in Addis-Abeba (A.O.I.).

Scorto un soldato che stava per annegare in uno stagno, sprezzante del pericolo si slanciava in acqua e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, dopo ripetuti sforzi, a salvarlo.

GINI Angelo, il 21 aprile 1939 in Appiano Gentile (Como).

Scorto un proprio figliuolo che, sceso in un pozzo nero per i lavori di vuotatura, colto da asfissia si era abbattuto nel fondo privo di sensi, si calava a sua volta nel pozzo nero e riusciva, con generosi sforzi, a far salire all'aperto ed a salvare il congiunto. Per effetto delle esalazioni venefiche si abbatteva però nel fondo e doveva anch'egli essere soccorso da altro valoroso.

RIMOLDI Carlo, contadino, il 21 aprile 1939 in Appiano Gentile (Como).

Si calava in un pozzo nero in soccorso di due giovani che, mentre tentavano il salvataggio di operai colti da asfissia, erano caduti, a loro volta, nel fondo privi di sensi ed esponendosi alle esalazioni venefiche riusciva a trarre all'aperto i due valorosi, dei quali uno soltanto poteva essere richiamato in vita.

RUSCONI Egidio, il 21 aprile 1939 in Appiano Gentile (Como).

Scorto un giovane che, sceso in un pozzo nero per soccorrere il proprio padre colto da asfissia durante i lavori di vuotatura, dopo aver compiuto il salvataggio del genitore aveva perduto a sua volta i sensi, si calava anche egli in aiuto del valoroso; ma, per effetto delle esalazioni venefiche, cadeva svenuto e veniva salvato mercè il pronto intervento di altro valoroso.

APOLLONI Sebastiano, manovale, il 25 aprile 1939 in Roma.

Scorto un aeroplano che, urtando contro un edificio, si era abbattuto al suolo capovolgendosi, non esitava, nonostante le fiamme che si erano subito sviluppate dai rottami, a slanciarsi in soccorso del pilota e riusciva, con l'aiuto di altri due valorosi, a sottrarlo a sicura morte.

AZZERI Lucia, contadina, il 25 aprile 1939 in Roma.

Scorto un aeroplano che, urtando contro un edificio si era abbattuto al suolo capovolgendosi, non esitava, nonostante le fiamme che si erano subito sviluppate dai rottami, a slanciarsi per prima in soccorso del pilota e riusciva, con l'aiuto di altri due valorosi sopraggiunti, a sottrarlo a sicura morte.

BELARDINELLI Umberto, manovale, il 25 aprile 1939 in Roma.
Scorto un aeroplano che, urtando contro un edificio, si era abbattuto al suolo capovolgendosi, non esitava, nonostante le fiamme che si erano subito sviluppate dai rottami, a slanciarsi in soccorso del pilota e riusciva, con l'aiuto di altri due valorosi, a sottrarlo a sicura morte.

DONZELLI Michele, figlio della lupa, il 19 giugno 1939 in Arcene (Bergamo).
Nonostante la sua tenera età non esitava a slanciarsi in un canale in soccorso di una bambina che, caduta in acqua, stava per annegare e, raggiuntala, riusciva, con ammirevoli sforzi, a salvarla.

BELOTTI Angelo, giovane fascista, il 1° luglio 1939 in Albino (Bergamo).
Scorto un bagnante che stava per annegare nelle acque di un laghetto ed un fratello di questi il quale, slanciatosi in soccorso del congiunto, avvinghiato dal pericolante correva anch'egli grave rischio, si gettava in acqua in aiuto di entrambi e, raggiuntili a nuoto, riusciva con grandi sforzi, a salvarli.

ROSANO Giuseppe, il 3 luglio 1939 in Pinerolo (Torino).
Si slanciava alla testa di un cavallo che, trainando un carro, si era dato alla fuga lungo le vie dell'abitato ed afferratolo per le redini, riusciva, con vigorosi sforzi, a fermarlo evitando probabili disgrazie ai passanti ed al conducente che, sbalzato dal veicolo, si teneva afferrato ad una stanga con grave pericolo di essere travolto.

BERTI Carlo, commesso di negozio, l'11 luglio 1939 in Firenze.
Scorto un bagnante in procinto di annegare, non esitava a slanciarsi in Arno e, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva, con notevoli sforzi e con evidente pericolo, a trarlo in salvo.

OGGERO Alberto, portiere, il 21 luglio 1939 in Littoria.
Scorto un bagnante che, pur essendo inesperto del nuoto, aveva tentato di salvare un bambino travolto da un'ondata e stava anche egli per annegare, non esitava a slanciarsi in mare e, raggiunti, uno dopo l'altro, i pericolanti, riusciva a salvarli.

TORRI Renzo, pescatore, il 6 agosto 1939 in Dongo (Como).
Con una imbarcazione accorreva, insieme ad un suo fratello, verso una barca che, spinta dal vento nel mezzo del lago di Como, molto agitato, stava per naufragare e, raggiuntala, riusciva, con abile pericolosa manovra, a salvare un uomo ed un bambino che si trovavano a bordo. Confermava così le doti di perizia e di coraggio di cui aveva dato prova in precedenti salvataggi.

TORRI Ugo, pescatore, il 6 agosto 1939 in Dongo (Como).
Con una imbarcazione accorreva, insieme ad un suo fratello, verso una barca che, spinta dal vento nel mezzo del lago di Como molto agitato, stava per naufragare e, raggiuntala riusciva, con abile pericolosa manovra, a salvare un uomo ed un bambino che si trovavano a bordo. Confermava così le doti di perizia e di coraggio di cui aveva dato prova in precedenti salvataggi.

CASAGRANDE Attilio, impiegato, il 10 agosto 1939 in Verona.
Scorto un uomo che, gettatosi nell'Adige a scopo suicida, stava per annegare, si slanciava in acqua e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, vincendo l'impetuosa corrente e benchè ostacolato dallo stesso infelice, a trarlo in salvo.

VERONESE Giuseppe, operaio, il 15 agosto 1939 in Venezia.
Si slanciava da un motoscafo nel Canal Grande in soccorso di una bambina che, caduta in acqua, stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, riusciva, con generosi sforzi, a salvarla.

ZAPPIA Ernesto, marmista, il 15 agosto 1939 in Reggio Calabria.
Si slanciava in mare in soccorso di due donne che, fra loro avvinghiate, erano in procinto di annegare e, raggiuntele a nuoto, riusciva, con generosi sforzi, a trarle in salvo.

BELLETTI Gino, camicia nera, il 23 agosto 1939 in Casalmaggiore (Cremona).
Non esitava a slanciarsi, vestito come era, nel Po, in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il malcapitato, riusciva, con generosi sforzi, a trarlo in salvo.

GALAZZO Giambattista, appuntato dei Reali carabinieri, il 24 agosto 1939 in S. Giovanni La Punta (Catania).
Attratto dalle grida della folla ed accortosi che un giovane, arrampicatosi ad un cancello di ferro per evitare una lampada elettrica di un impianto provvisorio, era rimasto investito da una forte corrente, sebbene dissuaso dai presenti, con un salto riusciva ad afferrarlo per le gambe e, con un forte strappo, provocava la rottura del filo conduttore, salvando il malcapitato da sicura morte.

PAVAN Antonio, Regia guardia di finanza, il 30 agosto 1939 in Scutari (Albania).
Scorto un bambino che, caduto nel lago di Scutari, stava per annegare, non esitava a slanciarsi in acqua e, vincendo la forte corrente, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva a salvarlo.

BUZZONI Lorenzo, il 6 settembre 1939 in Brescia.
Visto un compagno cadere dalla sommità di un'alta scala, non esitava a slanciarsi in suo aiuto e, prendendolo fra le braccia, riusciva a salvarlo riportando però egli stesso gravissime lesioni.

GALPERTI Giosuè, operaio, il 6 settembre 1939 in Brescia.
Scorto un operaio che, mentre sulla sommità di un'alta scala attendeva ad alcuni lavori, investito da una forte scarica elettrica correva grave pericolo, non esitava a salire in suo aiuto ed afferratolo, riusciva a caricarselo sulle spalle. Mentre però iniziava la discesa, per il grave sforzo compiuto, non riusciva a trattenere il corpo del malcapitato, che veniva salvato da altro valoroso sopraggiunto.

PICASSO Carlo, caposquadra della M.V.S.N. il 22 settembre 1939 in Gomesa (Cagliari).
Si slanciava in un negozio nel quale un operaio, investito dalle fiamme sprigionatesi da una lampada a spirito, correva grave pericolo e con pronta azione riusciva a salvare il malcapitato. Spegneva quindi l'incendio propagatosi ad alcuni mobili del locale riportando, durante la generosa azione, varie ustioni.

BASSOLI Zeno, barbiere, il 26 settembre 1939 in Reggio Emilia.
Scorta una bambina che, caduta in un canale, stava per annegare, si slanciava in acqua e, raggiunta a nuoto la pericolante, riusciva, con notevoli sforzi, a trarla in salvo.

BARUFFALDI Sesto, mugnaio, il 10 ottobre 1939 in Stienta (Rovigo).
Scorto un cavallo che si era dato alla fuga trainando un carro, ad una stanga del quale tenevasi aggrappato il conducente, che correva pericolo di andare a finire sotto le ruote, non esitava a salire sul veicolo in corsa e, protendendosi sulla groppa dell'animale, riusciva ad afferrarlo per le narici ed a fermarlo evitando probabili disgrazie.

DANUSO Balilla, meccanico, il 10 ottobre 1939 in Cologna Veneta (Verona).
Affrontava un cavallo che, trainando un carretto, si era dato alla fuga lungo le vie dell'abitato ed afferratolo per le redini tentava di fermarlo; ma, trascinato per lungo tratto ed infine travolto sotto il veicolo, riportava gravi contusioni e ferite.

LOSURDO Matteo, meccanico, il 12 ottobre 1939 in Cerignola (Foggia).
Scorto un compagno di lavoro che, caduto in una cisterna di uno stabilimento vinicolo, aveva perduto i sensi ed altro valoroso che, sceso in soccorso del disgraziato, era stato anch'egli colto da asfissia, si calava due volte nella cisterna in aiuto dei pericolanti; ma, per la presenza di gas venefici doveva desistere dalla generosa azione e riportava non lievi sintomi di avvelenamento.

LARINI Giuseppe, avanguardista marinaretto, il 29 ottobre 1939 in Capraia e Limite (Firenze).
Si slanciava nell'Arno in soccorso di un compagno che, caduto in acqua, stava per annegare ed afferrato il pericolante, riusciva a salvarlo.

ROSSI Giovanni Battista, messo comunale, il 29 ottobre 1939 in Montalto Ligure (Imperia).
Scendeva rapidamente la scarpata del torrente Argentina per recare soccorso ad un autista che, precipitato con un autocarro dall'alto di un ponte, era rimasto travolto dai rottami dai quali si elevavano altissime fiamme. Lanciato contro alcune roccie dallo scoppio del serbatoio della benzina, benchè contuso, si prodigava, ma invano, nel tentativo di sottrarre all'incendio il corpo del disgraziato.

PONZI Giovanni, operaio, il 5 novembre 1939 in Noceto (Parma).
Scorti due carrettieri che, sorpresi nell'alveo del Taro da una piena improvvisa, avevano trovato riparo in un breve spazio di terra invaso poi anch'esso dalle acque ed invocavano soccorso, non esitava ad affrontare, insieme ad un suo fratello, le acque turbinose e, dopo generosi sforzi, riusciva a trarre in salvo i malcapitati.

PONZI Icilio, operaio, il 5 novembre 1939 in Noceto (Parma).
Scorti due carrettieri che, sorpresi nell'alveo del Taro da una piena improvvisa, avevano trovato riparo in un breve spazio di terra invaso poi anch'esso dall'acqua ed invocavano soccorso, non esitava ad affrontare, insieme ad un suo fratello, le acque turbinose e, dopo generosi sforzi, riusciva a trarre in salvo i malcapitati.

PESCATORI Egidio, contadino, il 9 novembre 1939 in Corte di Cortesi (Cremona).
Si slanciava, completamente vestito, in un canale e, raggiunto a nuoto un giovanetto che, caduto in acqua, stava per annegare, riusciva, con generosi sforzi, a trarlo in salvo.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

PIRROTTINA Rocco, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 giugno 1936 in Trieste.

ILARDI Agapito, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 20 ottobre 1937 in Palestrina (Roma).

BOBBA Cesare, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 luglio 1938 in Asti.

MELONI Francesco, meccanico, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 agosto 1938 in Roma.

ROCCANFUSO Salvatore, marittimo, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 novembre 1938 in Civitavecchia (Roma).

COPPA Giuseppe, avanguardista marinaretto, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 novembre 1938 in Civitavecchia (Roma).

GIACOPPO Antonia, casalinga, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 marzo 1939 in Gambugliano (Vicenza).

TRAVETTI Cesare, giovane fascista, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 aprile 1939 in Rieti.

ARMUZZI Secondo, colono, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

BARBANTI Pietro, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

BATTISTINI Balilla, guardia giurata, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

BIENTINESI Deodato, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

DERUDAS Salvatore, vice brigadiere dei Carabinieri Reali, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

FANTINI Adelmo, segretario cooperativa braccianti, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

GAZZONI Odo, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

ZAVATTA Giuseppe, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1939 in Cervia (Ravenna).

ORLANDO Vittorio, autista, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 giugno 1939 in Trieste.

TEPSA Husman, commesso, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 giugno 1939 in Zara.

D'ANGIER Albano, ragioniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 giugno 1939 in Venezia.

SETTI Erio, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 giugno 1939 in Modena.

RICCARDI Lorenzo, giovane fascista, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° luglio 1939 in Albino (Bergamo).

FEDERICONI Vittorio, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° luglio 1939 in Barcellona (Spagna).

LI CAUSI Giacomo, venditore ambulante, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 luglio 1939 in Castelvetrano (Trapani).

ANGOLETTA Giuseppe, fattorino, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 agosto 1939 in Venezia.

CAROZZO Salvatore, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 agosto 1939 in Catania.

GILARDONI Francesco, laminatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 agosto 1939 in Dongo.

ANGARI Giuseppe, marinaio, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 agosto 1939 in Cagliari.

CASTELLI Giacomo, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 14 agosto 1939 in Argegno (Como).

CATANIA Vincenzo, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 agosto 1939 in Venezia.

DI POL Guido, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 agosto 1939 in Venezia.

GALLINA Gino, marinaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 agosto 1939 in Venezia.

DEL RE Policarpo, fuochista Regia marina, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 settembre 1939 in Napoli.

FERRANDO Adriano, cannoniere Regia marina, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 settembre 1939 in Napoli.

TRAVAGLIA Guido, carrettiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 ottobre 1939 in Vescovana (Padova).

GIRALDI Giraldo, vice caposquadra della M.V.S.N. per l'azione coraggiosa compiuta il 5 novembre 1939 in Pistoia.

POLETTO Pietro, bracciante, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 novembre 1939 in Rovigo.

MANTOVAN Giuseppe, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 novembre 1939 in Chioggia (Venezia).

(1901)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 404.

Nuove norme per l'esercizio del monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei filmi cinematografici provenienti dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione del monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei filmi cinematografici provenienti dell'estero, istituito con il R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 465, è affidata all'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), che all'uopo viene istituito con sede in Roma.

L'Ente gestisce il monopolio per conto dello Stato, ed è posto sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero per gli scambi e per le valute, del Ministero per la cultura popolare e del Ministero per le finanze.

Art. 2.

L'E.N.A.I.P.E. è retto da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente, nominato dal Ministro per gli scambi e per le valute di concerto con i Ministri per la cultura popolare e per le finanze, e da:

un rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute;
un rappresentante del Ministero della cultura popolare;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;
un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

La vigilanza sulla gestione è esercitata da un collegio di revisori composto da:
un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per gli scambi e per le valute;
un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero della cultura popolare;
un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero delle finanze;
un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero delle corporazioni;
un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Presidente della Corte dei conti.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la cultura popolare e per le finanze, potrà essere variata la composizione del Consiglio d'amministrazione e, in caso di riconosciuta necessità, potrà essere nominato un commissario straordinario con i poteri del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Nei limiti dei contingenti valutari fissati dal Ministero per gli scambi e per le valute, il Ministero della cultura popolare determina il fabbisogno quantitativo delle pellicole estere da importare.

Art. 4.

La Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo compila annualmente l'elenco delle ditte produttrici di pellicole nazionali e delle ditte noleggiatrici, che partecipano al finanziamento della produzione nazionale, da ammettere all'assegnazione di pellicole estere, fissando le rispettive quote.

L'elenco, con la determinazione delle singole quote, dovrà essere approvato dal Ministero della cultura popolare.

Art. 5.

Nel limite delle quote di partecipazione a ciascuna attribuita, le ditte possono essere autorizzate dall'E.N.A.I.P.E. a trattare l'acquisto dei filmi esteri che intendono ottenere in assegnazione.

L'Ente, ove approvi il risultato delle trattative, provvede a stipulare il contratto di acquisto, per conto ed in nome della ditta autorizzata, ed a chiedere la licenza di importazione dei filmi stessi.

Le pellicole così importate restano assegnate alla ditta che ne ha trattato l'acquisto, al prezzo di costo aumentato di una aliquota percentuale, che sarà fissata, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della cultura popolare.

Il corrispettivo delle pellicole deve essere versato dalle ditte assegnatarie all'Ente, che provvede direttamente ai relativi trasferimenti a favore delle case venditrici.

Art. 6.

L'importazione di pellicole estere in dipendenza di contratti di scambio o di accordi per la produzione in compartecipazione in Italia di pellicole in più versioni è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministero della cultura popolare, udito l'E.N.A.I.P.E.

Detta importazione viene eseguita all'infuori del contingente e delle quote di cui agli articoli precedenti, purchè non debbano effettuarsi, sotto alcuna forma, pagamenti verso l'estero.

Art. 7.

L'E.N.A.I.P.E. può concedere a ditte esercenti il noleggio cinematografico la facoltà di distribuire pellicole estere con la qualifica di agenti distributori del monopolio, qualora abbiano un'organizzazione estesa a tutto il territorio nazionale, o di sub-agenti distributori del monopolio, qualora abbiano un'organizzazione regionale o locale.

La facoltà di distribuire pellicole estere può essere in qualunque momento revocata alle ditte che violassero le condizioni di concessione o che trasgredissero comunque alle norme regolatrici del monopolio.

Art. 8.

Nessuna pellicola estera può circolare nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa italiana, senza essere munita di una apposita licenza, rilasciata dal monopolio.

Art. 9.

L'Istituto nazionale L.U.C.E. potrà provvedere direttamente all'acquisto, alla importazione ed alla distribuzione delle pellicole documentarie estere occorrenti per lo svolgimento della sua attività.

E' peraltro richiesta, per l'acquisto e la importazione di cui sopra, l'autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 10.

Gli utili netti di gestione dell'E.N.A.I.P.E., dedotta la quota per il Consiglio di amministrazione, da determinarsi annualmente dal Ministero delle finanze, saranno devoluti all'Erario dello Stato, per le erogazioni da disporsi dal Ministero medesimo, di concerto con il Ministero della cultura popolare.

Art. 11.

L'E.N.A.I.P.E. subentra in tutti i diritti e le obbligazioni assunti dall'Ente nazionale industrie cinematografiche, per la gestione del monopolio, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le condizioni e le modalità per la liquidazione dell'attuale gestione saranno stabilite con provvedimenti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per gli scambi e per le valute e col Ministero della cultura popolare.

Art. 12.

E' abrogato il R. decreto 9 maggio 1939-XVII, n. 863; sono abrogate altresì tutte le norme contrarie ed incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 13.

Con decreti Reali, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con gli altri Ministeri interessati, verranno emanate le norme esecutive per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 405.

Norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dal giorno 25 gennaio 1940-XVIII, le Aziende distributrici del gas, in deroga alle norme contrattuali vigenti, debbono distribuire gas del potere calorifero superiore di 3500 calorie per metro cubo (misurato a 0°C, sotto la pressione di 760 millimetri di mercurio, ed allo stato secco) con una tolleranza di 100 calorie in più od in meno.

Art. 2.

A partire dalla stessa data le Aziende distributrici del gas non sono più tenute ad osservare durante l'intera giornata le norme relative alla pressione minima di erogazione del gas, previste dai contratti, dalle convenzioni e dai regolamenti in vigore.

Il Ministro per le corporazioni determinerà, ed, occorrendo, varierà il periodo di ore giornaliere durante le quali dovranno essere mantenute le pressioni contrattuali, nonchè il periodo di ore giornaliere durante le quali la pressione minima nella rete di distribuzione dovrà essere ridotta a 10 millimetri di colonna d'acqua.

In ogni caso sarà tenuto conto delle esigenze di quelle città ove sia ancora in atto, e non possa essere subito sostituita, la pubblica illuminazione a gas.

Art. 3.

Gli ospedali e gli enti la cui attività interessi la pubblica salute, ed inoltre le aziende editoriali che dimostrino la necessità assoluta di adoperare il gas continuativamente, potranno essere autorizzati dai prefetti del Regno, sentito il parere dell'Ufficio tecnico comunale, su domanda ai medesimi inoltrata attraverso le singole aziende distributrici, ad installare, con l'assistenza delle aziende stesse, speciali apparecchi, che consentano una sufficiente erogazione anche nelle ore in cui il gas è a pressione ridotta.

Art. 4.

A partire dalla stessa data sono sospese tutte le disposizioni contenute nei contratti, nelle convenzioni e nei regolamenti in vigore e che si riferiscano ai limiti di tolleranza per il tenore di ossido di carbonio e di gas inerti nel gas distribuito, fermo restando tutte le disposizioni relative ai limiti di tolleranza per il contenuto di idrogeno solforato e di ammoniaca.

Ai fini dell'applicazione delle eventuali penali i poteri calorifici minimi, stabiliti dai contratti, dalle convenzioni e dai regolamenti in vigore, restano fissati, in 3400 calorie per metro cubo di gas (misurato a 0°C sotto la pressione di 760 millimetri di mercurio, ed allo stato secco) e le pressioni minime a 10 millimetri di colonna d'acqua, nelle ore di ridotta erogazione.

In tal senso s'intendono modificate le clausole contenute nei contratti, nelle convenzioni e nei regolamenti in vigore e riguardanti le penali per deficienza del potere calorifico e della pressione del gas.

Agli organi tecnici dei Comuni è affidata la vigilanza sulla applicazione delle norme contenute nella presente legge, nonchè l'accertamento delle trasgressioni alle norme medesime.

Art. 5.

A copertura delle maggiori spese derivanti dall'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1 della presente legge, le aziende distributrici del gas (ad eccezione delle cokerie) sono autorizzate ad apportare un aumento di 4 centesimi a metro cubo sui prezzi del gas venduto dal 1° febbraio 1940-XVIII.

La quota di aumento stabilita come sopra potrà essere riveduta ed occorrendo variata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le comunicazioni, in relazione alle variazioni che potranno verificarsi nei prezzi dei carboni fossili.

L'aumento di prezzo previsto dal primo comma del presente articolo non si applica al gas erogato dalle Officine di Venezia e di Trieste, per le quali il Ministero delle corporazioni è autorizzato ad emanare separate disposizioni.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 25 settembre 1939-XVII, n. 1504.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — RICCARDI — HOST VENTURI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 406.

Classificazione delle sale cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sale cinematografiche sono classificate nelle seguenti categorie: sale cinematografiche extra, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria, di quarta categoria e di quinta categoria.

L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio.

Art. 2.

La classifica delle sale cinematografiche nelle categorie sopraindicate è effettuata dal Prefetto, sentite le Associazioni sindacali interessate, in base ai criteri di massima fissati dal Ministero per la cultura popolare ed ha efficacia per tre anni.

Qualora durante il triennio si verifichino notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno determinato la classifica, il Prefetto può, d'ufficio o a domanda, provvedere all'assegnazione delle sale cinematografiche ad altra categoria.

Per le sale che si aprono durante il triennio la classifica ha valore per la frazione di triennio in corso.

Art. 3.

La classifica triennale e le revisioni annuali dovranno essere fatte entro il mese di maggio. Entro il successivo mese di giugno la classifica dovrà essere pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia e comunicata a ciascuno degli esercenti interessati.

Art. 4.

Avverso la classifica del Prefetto è ammesso ricorso, entro il giorno 30 del successivo mese di luglio, al Ministro per la cultura popolare, il quale decide in via definitiva.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare sarà fissato l'ammontare dei canoni per il noleggio dei giornali L.U.C.E. dovuti per ogni singola categoria di sale cinematografiche.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 aprile 1940-XVIII, n. 407.

Riordinamento della Giunta delle lane e nomina di un commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni ed i poteri conferiti dalle disposizioni vigenti alla Giunta delle lane sono concentrati in un commissario.

Il commissario viene nominato con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute e può farsi coadiuvare, ed in caso di necessità sostituire, da un vice-commissario.

Alla nomina del vice-commissario si provvede con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, su designazione del commissario.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 maggio 1940-XVIII, n. 408.

Denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1940-XIX tutte le cancellate di ferro o di altro metallo, comunque destinate a recintare immobili urbani o rurali, comprese quelle adibite a recinzioni parziali di immobili od alla divisione fra immobili contigui, ed in genere tutte le cancellate aventi funzione di separazione o di isolamento di immobili, esclusi i cancelli di entrata, debbono essere rimosse e cedute come rottami all'Ente distribuzione rottami, che le terrà a disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

La rimozione deve avvenire a cura e spese dei proprietari. Ove questi non vi provvedano nel periodo di tempo fissato dal prefetto, la rimozione sarà eseguita, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 7, dall'Ente distribuzione rottami all'atto del ritiro del materiale e a spese del proprietario, rivalendosi, fin dove possibile, sul prezzo di acquisto.

Art. 2.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i proprietari hanno l'obbligo di far denuncia, in carta semplice, delle cancellate di cui al precedente art. 1, indicandone le dimensioni (lunghezza complessiva, altezza) al podestà del Comune competente per territorio.

I podestà faranno affluire le denuncie all'Ente distribuzione rottami.

Con le denuncie i proprietari sono costituiti depositari, a tutti gli effetti di legge, del materiale denunciato.

Art. 3.

Per le cancellate di notevole pregio artistico o storico ovvero che abbiano carattere monumentale o che siano state già riconosciute tali a norma delle vigenti leggi per la tutela del patrimonio artistico, restando fermo l'obbligo della denuncia di cui al precedente art. 2, i proprietari rivolgeranno, entro lo stesso termine prescritto per la denuncia, una domanda motivata ai prefetti delle rispettive Provincie, per l'esclusione dall'obbligo di rimozione di dette cancellate.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i prefetti trasmetteranno per la decisione, alle Regie soprintendenze competenti alle antichità ed all'arte e, nei casi più importanti, al Ministero dell'educazione nazionale, le domande di cui al comma precedente.

Per le sole cancellate cui si riferiscono le domande inoltrate dai prefetti alle Soprintendenze od al Ministero dell'educazione nazionale, la rimozione è sospesa fino alla decisione sulle domande stesse.

Art. 4.

Sono escluse dall'obbligo di cui al precedente art. 1, nonchè da quello della denuncia di cui all'art. 2, le cancellate facenti parte di immobili:

a) riconosciuti di esclusiva proprietà della Santa Sede, ai sensi degli articoli 13 a 16 del Trattato approvato con legge 27 maggio 1929-VII, n. 810;

b) appartenenti a Stati esteri destinati a sede di rappresentanza diplomatica e consolare, o equiparati;

c) appartenenti a cittadini stranieri;

d) destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato;

e) appartenenti allo Stato o ad altri Enti pubblici, per le cancellate appostevi per ragioni di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica o interesse militare, nonchè per la sicurezza di edifici in cui si conservano valori dello Stato.

Il Provveditorato generale dello Stato per gli immobili dello Stato, ed i prefetti per gli immobili degli Enti pubblici, determineranno, sentita l'autorità militare competente nei casi di interesse militare, se ricorrano gli estremi di cui alla lettera *e*).

Art. 5.

All'acquisto, concentramento e distribuzione del materiale provvederà l'Ente distribuzione rottami.

Il prezzo di acquisto, da corrispondersi dall'Ente distribuzione rottami, verrà fissato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

I progetti di manufatti, che i proprietari ritenessero di sostituire alle cancellate rimosse, debbono essere approvati, quando siano destinati a recintare proprietà in fregio a vie pubbliche, dal podestà, sentita la Commissione edilizia comunale. L'approvazione può essere data anche derogando alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Se l'ornato pubblico lo rende necessario, il podestà può, sentita la Commissione edilizia comunale, ordinare la esecuzione dei manufatti con le modalità ed agli effetti dell'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, semprechè i proprietari non vi abbiano proceduto entro il termine che sarà ad essi prefisso.

I manufatti, dei quali è ordinata la esecuzione a norma del comma precedente, debbono essere posti in opera entro un anno dall'ordine di esecuzione.

Art. 7.

Chiunque ometta la denuncia prevista dal precedente art. 2 o faccia denuncia incompleta, o comunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000, senza pregiudizio delle maggiori o diverse sanzioni stabilite dal Codice penale.

Ove si tratti di piccola quantità di materiale, e comunque non superiore ai 200 chilogrammi, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore del materiale stesso, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di emanare le norme relative all'acquisto, al concentramento e alla distribuzione del materiale soggetto a denuncia, nonchè tutte le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

All'emanazione di dette norme il Commissariato provvederà entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — SERENA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 409.

Accertamento delle rendite dovute per la conversione dei beni immobili ad alcuni Enti ecclesiastici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1866, n. 3070;

Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. P;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 695;

Vista la legge 22 gennaio 1931, n. 28;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta agli Enti morali ecclesiastici appresso indicati in corrispettivo dei beni immobili appresi dal Demanio agli effetti della conversione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili ai sottoindicati Enti ecclesiastici sono accertate nelle seguenti somme:

1° al Seminario vescovile di Aquino (Frosinone) . . . . L. 202,10

2° alla Fabbriceria parrocchiale di Calvisano (Brescia) . . . . » 96,78

3° alle Cappelle di S. Antonio e del Rosario in Piano di Orria (Salerno) amministrate dall'Ente comunale di assistenza di Orria . . . . » 62,05

Art. 2.

Dal fondo di rendita sul Gran libro del Debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, intestato al Demanio dello Stato, sarà trasferita con decorrenza dal 1° gennaio 1940, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita 3,50 % a ciascuno di essi assegnata.

Art. 3.

Per le rate di rendita maturate a tutto il 31 dicembre 1939, sono assegnate agli Enti medesimi, le seguenti somme:

1° al Seminario vescovile di Aquino (Frosinone) . . . . L. 6.854,72

2° alla Fabbriceria parrocchiale di Calvisano (Brescia) . . . . » 2.188,03

3° alle Cappelle di S. Antonio e del Rosario in Piano di Orria (Salerno) amministrate dall'Ente comunale di assistenza di Orria . . . . » 2.801,18

Ai sottoindicati Enti ecclesiastici sono assegnate le seguenti somme:

a) alla Chiesa di S. Cosma e Damiano in Nucetto (Cuneo) a titolo di quote di rendita, in base al R. decreto 1° maggio 1930, n. 695 . . . . . L. 192,09

b) alla Cappella del Sacramento di Alfadena (Aquila) amministrata da quell'Ente comunale di assistenza a titolo di conguaglio dipendente dal ricupero di una quota di rendita in più inscritta per conversione . . . . » 2.240,87

c) alla Cappella del Sacramento in Scurcola Marsicana (Aquila) amministrata da quell'Ente comunale di assistenza a titolo di conguaglio dipendente dal ricupero di una quota di rendita in più inscritta per conversione . . . . » 2.939,54

Art. 4.

Le somme indicate nel precedente articolo saranno prelevate dal capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. **410**.

Aggiunta dell'abitato di Porto, frazione del comune di Maratea (Potenza) a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 ottobre 1939-XVII, n. 2262;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Porto, frazione del comune di Maratea in provincia di Potenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. **411**.

Modificazione dell'ultimo comma dell'art. 370 del regolamento di contabilità generale dello Stato, concernente il pagamento delle pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, che approva il relativo regolamento;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, è sostituito dai seguenti:

« Il pagamento delle pensioni viene eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite. E' però in facoltà del Ministro per le finanze di disporre che tale pagamento abbia inizio non oltre cinque giorni prima delle scadenze suddette con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti.

« Ove si verifichi prima della scadenza la morte del pensionato nessuna azione si promuove contro gli eredi per la restituzione dell'importo del rateo di pensione relativo ai giorni trascorsi dalla morte alla scadenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 412.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di S. Andrea Apostolo in Teggiano (Salerno) nella nuova Chiesa di S. Marco.

N. 412. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Teggiano in data 16 giugno 1939-XVII, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di S. Andrea Apostolo in Teggiano (Salerno) nella nuova Chiesa di S. Marco nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 413.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di S. Martino in Teggiano (Salerno) nella nuova Chiesa del Sacro Cuore.

N. 413. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Teggiano in data 16 giugno 1939-XVII, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di S. Martino in Teggiano (Salerno) nella nuova Chiesa del Sacro Cuore nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 414.

Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.

N. 414. R. decreto 15 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII.

Autorizzazione al Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica in Torino ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda prodotta dal presidente del Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica di Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire in quella città una scuola per il rilascio della licenza necessaria all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'ottico, annessa alla Scuola di fotografia, fotomeccanica ed ottica « Teofilo Rossi » di Montelera, gestita dal predetto Consorzio;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica di Torino è autorizzato ad istituire in detta città una Scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, annessa alla Scuola di fotografia, fotomeccanica ed ottica « Teofilo Rossi » di Montelera.

Con successivo decreto emanato su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà provveduto all'approvazione del regolamento della Scuola e del relativo programma di insegnamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — BOTTAI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1940-XVIII
Registro n. 5 *Interno, foglio* 269.

(1890)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 aprile 1940-XVIII.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, riguardante la istituzione dell'Ente Zolfi Italiani;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

L'avv. Giorgio Suppiej è nominato presidente dell'Ente Zolfi Italiani.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1909)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 maggio 1940-XVIII.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) oltre che del presidente, è composto dei seguenti membri:

1) Cons. naz. Guido Donegani;
2) Dott. Federico Squarzina;
3) Ing. Cirino Lo Meo;
4) Ing. Giovanni Bruni;
5) Cons. naz. Bernardo Barbiellini Amidei;
6) Conte dott. Carlo Faina;
7) Avv. Vincenzo Arcuri;
8) Cons. naz. Ludovico Pellizzari;
9) Comm. avv. Camillo Angelelli;
10) Principe Gian Giacomo Borghese.

Il conte dott. Carlo Faina, consigliere di amministrazione dell'Ente predetto, è nominato amministratore delegato e ricoprirà anche la carica di direttore generale.

Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1910)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.
Nomina del presidente dell'Azienda Ligniti Italiane per il quadriennio 1940-1943.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, con la quale è stata istituita l'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.);
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mastromattei, prefetto del Regno, è nominato presidente dell'Azienda Ligniti Italiane per il quadriennio 1940-1943.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1940-XVIII.
Sostituzione di un componente, rappresentante del Ministero delle comunicazioni, della Commissione per l'esame delle istanze di importazione dei materiali radioelettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 18 dello stesso mese ed anno, registro n. 8 Uff. risc. Poste, foglio n. 13, con il quale venne costituita la Commissione incaricata di dare il parere sulle domande di importazione di materiali radioelettrici, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il gr. uff. dott. Giuseppe Bleiner, capo servizio nell'Amministrazione postale-telegrafica, è nominato componente effettivo della Commissione per l'esame delle istanze di importazione dei materiali radioelettrici, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, in sostituzione del gr. uff. Giuseppe Gneme.

Art. 2.

Al predetto gr. uff. dott. Giuseppe Bleiner spetta per ogni giornata di effettiva presenza alle adunanze della predetta Commissione il compenso di L. 25 salvo le riduzioni di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1940-XVIII.
Disposizioni sanitarie concernenti le malattie infettive e diffusive.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 253 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le malattie infettive e diffusive che dànno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari sono:

a) peste, colera, febbre gialla, lebbra, tifo petecchiale e forme dermotifosimili, vaiuolo e vaiuoloide, alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, parotite epidemica, febbre tifoide e infezioni da paratifi, enterite coleriforme (cholera nostras), dissenteria bacillare, dissenteria amebica e amebiasi, brucellosi (febbre ondulante), reumatismo poliarticolare acuto, infezione puerperale, difterite, pertosse, meningite cerebro-spinale, influenza, poliomielite anteriore acuta, encefalite letargica, psittacosi, tularemia, leishmaniosi, febbre ricorrente, spirochetosi ittero infettiva, malaria, pustola maligna, morva nell'uomo, rabbia nell'uomo e morsicature dell'uomo da animali rabidi o sospetti di esserlo, anchilostomiasi, trichinosi, oftalmoblenorrea dei neonati, sifilide da baliatico;

b) tubercolosi polmonare, tubercolosi cutanea ulcerosa, tubercolosi ossea e glandolare con seni fistolosi;

c) malattie veneree, tracoma e qualsiasi forma di congiuntivite contagiosa;

d) vulvovaginiti;

e) linfogranulomatosi inguinale, forme ulcerative dei genitali femminili;

f) tigna, scabbia.

Art. 2.

La denuncia da parte dei medici, prevista dall'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve essere fatta, per ciascuna malattia infettiva e diffusiva specificata al precedente articolo, nei casi appresso indicati.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera *a*): in tutti i casi accertati o sospettati.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera *b*): nei casi di tubercolosi accertati:

nelle persone comprese nella tutela assicurativa, in virtù delle disposizioni in vigore, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; nel personale addetto alle

vaccherie e agli stabilimenti di preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande;

nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;

nelle persone addette ai servizi domestici e all'assistenza dell'infanzia e nelle balie;

negli ospedali civili e militari e nelle case di cura; negli istituti di cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.;

nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;

nei componenti di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

Oltre la denunzia fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denunzia a parte in tutti i casi di tubercolosi a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale o in altro istituto di cura ed anche dopo il di lui decesso.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera *c*): nei casi accertati:

negli ospedali civili e militari e nelle case di cura;

negli istituti di cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.

negli ospizi o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere;

negli opifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo;

in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi;

nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;

nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera *d*): nei casi accertati:

in qualsiasi collettività femminile.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera *e*): nei casi accertati:

nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera *f*): nei casi accertati:

nelle persone che frequentano a qualsiasi titolo le istituzioni prescolastiche, le scuole primarie e medie e le istituzioni ad esse assimilate, ovvero che siano accolte in istituti, collegi o convitti di educazione;

negli ospedali civili e militari e nelle case di cura;

negli ospedali o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere;

nel personale degli alberghi e delle pensioni e in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;

nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;

negli opifici, cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo;

in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

Art. 3.

È fatto obbligo di denunzia per i casi di gozzo endemico, di pellagra, di scorbuto infantile, di rachitismo nei bambini sotto i tre anni, di gastroenterite dell'infanzia nei bambini sotto i due anni.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, può estendere l'obbligo della denunzia ad altre malattie o ad altre circostanze.

Art. 5.

Per le modalità della denunzia di cui al precedente art. 2 saranno osservate le disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffusive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dopo un mese dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 23 aprile 1940-XVIII

(1881) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII.
Norme relative alla distribuzione delle materie grasse saponeria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 5 e 7 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, che detta norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1939-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto la distribuzione delle materie grasse per saponeria di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 25 novembre 1939, dovrà aver luogo in modo che l'85 % delle materie stesse venga riservato alla produzione del sapone da bucato tipo unico duro e molle; il 10 % alla produzione dei saponi industriali, saponi base per dentifrici e lozioni, saponi medicinali, antisettici e insetticidi, detersivi in polvere e liquidi; e il 5 % alla produzione dei saponi da barba e da toletta.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

(1892) *Il Ministro*: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO GENERALE PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Norme di attuazione della legge 8 maggio 1940-XVIII, n. 408, circa la denuncia e la raccolta delle cancellate di ferro e di altro metallo.

IL COMMISSARIO GENERALE

Ritenuta la necessità di disciplinare la denuncia e la raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo;

Visto l'art. 8 della legge 8 maggio 1940-XVIII, n. 408;

Dispone:

1. — Agli effetti dell'art. 1 della legge 8 maggio 1940-XVIII, n. 408, non si considerano cancellate:

a) le recinzioni in lamiera stirata, in lamiera sottile (bandone), filo spinato e simili;

b) le reti metalliche, quando lo spessore maggiore od il diametro della vergella che le costituisce, non sia superiore ai 5 mm. nonchè i relativi supporti e telai di sostegno;

c) le cancellate e ringhiere di recinzione o di divisione apposte su balconi, terrazze o lastrici solari;

d) i supporti dei cancelli di entrata con quella breve parte della cancellata che costituisce indispensabile complemento per l'appoggio del cancello medesimo.

E' data facoltà, per facilitare la rimozione delle cancellate, di tagliarle raso muro, lasciando in sito le parti murate.

2. — Le denuncie in doppia copia, su moduli in carta semplice, forniti ai Comuni dall'Ente distribuzione rottami, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione delle cancellate;

b) lunghezza complessiva ed altezza media;

c) nome, cognome, paternità e domicilio del denunziante.

La denuncia va presentata al Comune, o, nel caso che questo sia suddiviso in rioni o delegazioni, alla ripartizione o delegazione comunale nel cui territorio trovasi la cancellata.

Qualora la cancellata appartenga a più proprietari, tutti sono tenuti alla denuncia, indicando la propria quota, salvo che uno di essi sia delegato ed abbia provveduto alla denuncia per conto dei condomini.

Per le pubbliche Amministrazioni e per gli Enti pubblici e privati, sono tenuti alla denuncia i rispettivi legali rappresentanti.

3. — I Comuni rilasciano all'esibitore per ricevuta una delle due copie della denuncia munita di timbro del Comune stesso. Rimettono poi le denuncie all'Ente distribuzione rottami - corso Littorio n. 10, Milano - man mano che vengono presentate, oppure il 10°, il 20° e l'ultimo giorno del mese stabilito per la presentazione dall'art. 2 della legge.

4. — L'Ente distribuzione rottami dispone per l'acquisto, concentramento e distribuzione dei rottami provenienti dalla rimozione delle cancellate, valendosi delle organizzazioni di raccolta all'uopo riconosciute ed autorizzate. A tale raccolta l'Ente stesso provvede in conformità delle disposizioni impartite dai Prefetti.

5. — Il pagamento viene effettuato dall'Ente distribuzione rottami al proprietario, all'atto del ritiro del materiale, ai prezzi determinati dal Ministero delle corporazioni, a norma dell'articolo 5 della legge.

Il commissario generale: FAVAGROSSA

(1927)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI

Elenco n. 7 dei trasferimenti di brevetti d'invenzione trascritti nel 1939

Trascrizione n. 17229 del 21 febbraio 1935.

Trasferimento totale dalla New York Belting & Packing Company, a New York, alla United States Rubber Company, a New Jersey, del brevetto n. 365889, decorrente dal 20 aprile 1934, dal titolo:

« Perfezionamenti ai composti plastici ».

(Per cessione come da atto del 10 novembre 1934, registrato a Roma l'8 gennaio 1935, n. 473, vol. 24984, atti privati).

Trascrizione n. 17230 del 6 novembre 1939.

Trasferimento totale da Vetrella Amedeo Morelli Domenico, a S. Maria Capua Vetere, a Prantoni Umberto, a Napoli, del brevetto n. 343400, decorrente dal 27 giugno 1936.

(Per cessione come da atto del 7 giugno 1939, registrato a Napoli il 20 giugno 1939, n. 1272, vol. 33, atti privati).

Trascrizione n. 17231 del 9 novembre 1939.

Licenza d'uso da Frantisek Kufner, a Praga Kaprilova, alla Ditta Arredamenti Borsani, a Varedo, del brevetto n. 350949, decorrente dal 27 luglio 1937, dal titolo:

« Cerniera a perni guidati per porte e simili ».

(Per concessione di licenza come da atto del 21 ottobre 1939, registrato a Legnano il 24 ottobre 1939, n. 287, vol. 12, atti privati).

Trascrizione n. 17232 del 6 dicembre 1939.

Licenza d'uso esclusiva da Louis George Gautron, a Ginevra (Svizzera), a Giovanni Ottolino, a Milano, del brevetto n. 330794, decorrente dal 13 ottobre 1934, dal titolo:

« Dispositivo per eliminare le sostanze nocive contenute nel fumo del tabacco ».

(Per concessione di licenza come da atto del 25 ottobre 1939, registrato a Roma il 25 novembre 1939, n. 21346, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17233 dell'11 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Bader ing. J., a Milano, alla Soc. An. Fabbriche Elettrotecniche Riunite, a Milano, del brevetto n. 349439, decorrente dal 6 marzo 1937, dal titolo:

« Valvola elettrica a fusibile perfezionata ».

(Per cessione come da atto del 17 novembre 1939, registrato a Gavirate il 18 novembre 1939, n. 394, vol. 73, atti privati.

Trascrizione n. 17234 del 12 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Ernesto Alberizzi e Ulrico Hoepli, a Milano, alla Soc. An. Bioflora, a Milano, del brevetto n. 369050, decorrente dal 23 dicembre 1938, dal titolo:

« Prodotto per uso agricolo diretto ed indiretto e suo processo di fabbricazione ».

(Per cessione come da atto del 7 giugno 1939, registrato a Milano il 9 giugno 1939, n. 2496, vol. 3855, atti privati).

Trascrizione n. 17235 del 12 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Bruno Fontani, a Sesto Fiorentino, alla Società Ceramica Richard Ginori, Anonima, a Milano, del brevetto n. 339623, decorrente dal 4 luglio 1934, dal titolo:

« Innovazioni negli isolatori per evitare gli inconvenienti dei depositi salini su di essi ».

(Per cessione come da atto del 4 novembre 1939, registrato a Firenze l'8 novembre 1939, n. 10508, vol. 617, atti privati).

Trascrizione n. 17236 del 12 dicembre 1939.

Licenza d'uso esclusiva da Umberto Adorni, a Milano, alla Ditta E. Gardiol & C., a Milano, del brevetto n. 363558, decorrente dal 2 luglio 1938, dal titolo:

« Manicotto per giunzione di tubi in genere ».

(Per concessione di licenza come da atto del 4 dicembre 1939, registrato a Desio il 5 dicembre 1939, n. 2054, vol. 66, atti privati).

Trascrizione n. 17237 del 2 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Piero Gradenigo, a Genova, a Claudio Ciferri, a Belur, Dist. Newrat (Indie inglesi), del brevetto n. 363701 e del completivo n. 370623, decorrente dal 27 giugno 1938, dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per la riparazione, durante il funzionamento, di forni e dispositivi per il trattamento termico in particolare per forni Martin ».

(Per cessione come da atto del 22 novembre 1939, registrato a Genova il 27 novembre 1939, n. 717, vol. 9759-bis, atti privati).

Trascrizione n. 17238 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Webster Electric Company, Corporazione organizzata ed esistente sotto le Leggi dello Stato di Wisconsin (S.U.A.), a Webster Electric Company, Corporazione organizzata ed esistente sotto le Leggi dello Stato di Delaware (S.U.A.), del brevetto n. 332363, decorrente dal 14 marzo 1935, dal titolo:

« Perfezionamento nelle unità di rifornimento di combustibile per bruciatori ad olio o simili ».

(Per cessione come da atto del 31 luglio 1939, registrato a Roma il 29 novembre 1939, n. 21861, vol. 575, atti privati).

Trascrizione n. 17239 del 15 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Rossi Olimpio, a Pisa, alla Società Anonima Vetro Italiano di Sicurezza, a Firenze, del brevetto n. 373856, decorrente dal 4 agosto 1939, dal titolo:

« Distributore di aria a telaio fisso con ugelli o alette mobili specialmente indicato per la tempera di lastre di vetro ».

(Per cessione come da atto del 14 settembre 1939, registrato a Pisa il 19 settembre 1939, n. 300, vol. 179, atti privati).

Trascrizione n. 17240 del 28 dicembre 1939.

Trasferimento totale da Karl Ploetz, a Berlin-Lankwitz (Germania), a Hoberlein & C. A.G., a Wattwil (Svizzera), del brevetto n. 366417, decorrente dal 15 ottobre 1938, dal titolo:

« Procedimento per la nobilitazione di tessuti contenenti fibre vegetali ».

(Per cessione come da atto del 20 ottobre 1939, registrato a Roma il 13 dicembre 1939, n. 23723, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 17241 del 28 dicembre 1939.

Trasferimento totale dalla Air Reduction Company, Incorporated, a New York (S.U.A.), alla Valworth Patents Inc., a Boston Massachusetts (S.U.A.), del brevetto n. 363033, decorrente dal 22 giugno 1938 dal titolo:

« Giunto e raccordo per tubi e procedimento di formazione di tale giunto ».

(Per cessione come da atto del 17 ottobre 1939, registrato a Roma il 13 dicembre 1939, n. 23724, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 17242 del 29 dicembre 1939.

Trasferimento totale dalla Ditta Sondermann & Co., a Gummersbach (Germania), alla Ditta Kampf & Spindler, a Hilden-Rheinland (Germania), del brevetto n. 277107, decorrente dal 5 marzo 1929, dal titolo:

« Procedimento per il trattamento di fili di seta artificiale filati di fresco ».

(Per cessione come da atto del 7 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 dicembre 1939, n. 25775, vol. 577, atti privati).

Trascrizione n. 17243 del 29 dicembre 1939.

Trasferimento totale dalla Ditta Sondermann & Co., a Gummersbach (Germania), alla ditta Kampf & Spindler, a Hilden-Rheinland (Germania), del brevetto n. 280228, decorrente dal 25 giugno 1929, dal titolo:

« Processo e dispositivo per il trattamento di masse di fili con liquidi ».
(Per cessione come da atto del 7 dicembre 1939, registrato a Roma il 27 dicembre 1939, n. 25775, vol. 577, atti privati).

Trascrizione n. 17244 del 16 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Giulio Natta e Istituto per lo Studio della Gomma Sintetica, a Milano, all'Istituto per lo Studio della Gomma Sintetica Soc. An., a Milano, del brevetto n. 375648, decorrente dal 12 luglio 1939, dal titolo:
« Processo per la produzione di gomma sintetica mediante utilizzazione integrale dei prodotti della fermentazione acetone-butilica ».
(Per cessione come da atto del 28 novembre 1939, registrato a Milano il 29 novembre 1939, n. 962, vol. 3886, atti privati).

Trascrizione n. 17245 del 16 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Giulio Natta e Istituto per lo Studio della Gomma Sintetica, all'Istituto per lo Studio della Gomma Sintetica Soc. An. a Milano, del brevetto n. 375652, decorrente dal 19 luglio 1939, dal titolo:
« Procedimento per la produzione di butadiene da butano o da gas contenenti butano ».
(Per cessione come da atto del 28 novembre 1939, registrato a Milano il 29 novembre 1939, n. 961, vol. 3886, atti privati).

Trascrizione n. 17246 del 18 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Harald Kemmer, a Berlino, ad August Klönne, a Dortmund, e Demag Aktiengesellschaft, a Duisburg (Germania), del brevetto n. 291729, decorrente dal 21 giugno 1930, dal titolo:
« Processo per produrre indirettamente gas combustibili privi di ossido di carbonio ».
(Per cessione come da atto del 15 maggio 1939, registrato a Milano, l'11 dicembre 1939, n. 41422, vol. 3897, atti privati).

Trascrizione n. 17247 del 20 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Rhein Ruhr Maschinenvertrieb Ing. Fritz Nassau, a Essen (Germania), a Rhein Ruhr Maschinenvertrieb Vossiek & Schultz, a Essen (Germania), del brevetto n. 352184, decorrente dal 25 novembre 1936, dal titolo:
« Ugello per il trasporto di materie granulari ».
(Per cessione come da atto del 21 settembre 1939, registrato a Milano il 19 dicembre 1939, n. 44087, vol. 3899, atti privati).

Trascrizione n. 17248 del 22 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Barzanò & Zanardo, a Milano, alla E.I. Du Pont De Nemours & Co., di Wilmington Delaware (S.U.A.), del brevetto n. 370396, decorrente dal 2 dicembre 1938, dal titolo:
« Processo per la produzione di anidride di solfato di calcio finemente suddiviso per scopi pigmentizi ».
(Per cessione come da atto del 7 dicembre 1939, registrato a Roma l'11 dicembre 1939, n. 23357, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 17249 del 22 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Giulio Natta e Istituto per lo Studio della Gomma Sintetica, all'Istituto per lo Studio della Gomma Sintetica Soc. An., a Milano, del brevetto n. 364948, decorrente dal 13 agosto 1938, dal titolo:
« Procedimento per la produzione di butadiene ».
(Per cessione come da atto del 5 dicembre 1939, registrato a Milano il 6 dicembre 1939, n. 1075, vol. 3886, atti privati).

Trascrizione n. 17250 del 27 dicembre 1939.
Trasferimento totale da René Bergerioux, a Mennecy (Francia), a Georges Bardin ing., a Tournus, Saône-Loire (Francia), del brevetto n. 354134, decorrente dal 24 agosto 1937, dal titolo:
« Recipiente distributore a membrana flessibile ».
(Per cessione come da atto del 30 dicembre 1939, registrato a Roma il 18 dicembre 1939, n. 24579, vol. 577, atti privati).

Trascrizione n. 17251 del 27 dicembre 1939.
Trasferimento totale da René Bergerioux, a Mannecy (Francia), a Georges Bardin ing., a Tournus, Saône - Loire (Francia), del brevetto n. 355401, decorrente dal 22 settembre 1937, dal titolo:
« Recipiente distributore a membrana flessibile ».
(Per cessione come da atto del 30 ottobre 1939, registrato a Roma il 18 dicembre 1939, n. 24579, vol. 577, atti privati).

Trascrizione n. 17252 del 7 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Pasquale Patierno a Napoli, a Pasquale Santomartino, a Napoli, del brevetto n. 369677, decorrente dal 5 gennaio 1939, dal titolo:
« Innovazione nelle testate o spalliere da letto e telai per reti relative, fatte completamente in legno di basso valore e verniciate a somiglianza di quelle di metallo ».
(Per cessione come da atto del 2 dicembre 1939, registrato a Giugliano il 5 dicembre 1939, n. 228, vol. 87, atti privati).

Trascrizione n. 17253 del 12 dicembre 1939.
Licenza d'uso da Urizzi Enrico, a Trieste, a Bucher Giuseppe, a Trieste, del brevetto n. 353000, decorrente dal 1° ottobre 1937, dal titolo:
« Bocche d'aria per termogeni ad uso di bordo ».
(Per concessione di licenza come da atto del 24 agosto 1939, registrato a Trieste il 5 settembre 1939, n. 931, vol. 38, atti privati).

Roma, maggio 1940-XVIII

Il direttore: ZENGARINI

(1924)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione relativa all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MILANO

L'Azienda ebraica « Società in accomandita semplice Vita Mayer & C. già Fratelli Vita » con sede in Milano (via Borgonuovo, n. 24-*bis*) e filiale in Roma (via Valadier, n. 36) inclusa nell'elenco *C* per la provincia di Roma delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, è cancellata, ad ogni effetto, da tale elenco in seguito alla discriminazione, avvenuta con decreto del Ministero dell'interno n. 1173/8488 del 2 agosto 1939, del cav. dott. ing. Astorre Mayer di Salomone unico socio accomandatario della società stessa.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

(1933)

Comunicazione relativa all'elenco « B » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

L'Azienda Giovanni Rotta & C. sita in Torino (corso Raffaello n. 19-*bis*) avente per oggetto della sua attività le confezioni in serie per uomo, compresa nell'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184, dell'8 agosto 1939-XVII, è cancellata, ad ogni effetto, dall'elenco stesso perchè si è consolidata nell'unico socio di razza ariana, sig. Giovanni Rotta fu Luciano, il quale ne continua la gestione come azienda individuale sotto la denominazione « Giovanni Rotta » con lo stesso oggetto e la stessa sede.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

(1895)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Rappresentanza in Italia della Compagnia mutua di assicurazione sulla vita « The Mutual Life Insurance Company of New York ».

La Rappresentanza in Italia della Compagnia mutua di assicurazione sulla vita « The Mutual Life Insurance Company of New York », ha chiesto lo svincolo totale delle attività costituite a copertura delle riserve matematiche per la garanzia della massa degli assicurati italiani, ai sensi degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che sono stati estinti tutti gli obblighi ad essa derivanti dai contratti stipulati nel Regno.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del predetto decreto-legge, deve far pervenire, in forma legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni — Divisione assicurazioni — non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta Rappresentanza, con sede in Genova, via XX Settembre n. 33/10.

(1719)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1940-XVIII - N. 112

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,45
Francia (Franco)	—	35,95
Svizzera (Franco)	445,43	438 —
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,85
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	65,07
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	43,80
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6329
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,40
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,70
Id. Id. 5 % (1936)	89,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	98,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,40
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,05

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica del Ministero dei lavori pubblici (ufficiali e guardiani idraulici) approvati con decreto Ministeriale 6 marzo 1940-XVIII, n. 7352.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1885)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore dei macelli di Littoria e Reggio Calabria e di vice direttore del macello di Terni.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 8, 47, 65 ed 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il precedente decreto in data 8 novembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del giorno 29 stesso mese ed anno, concernente la nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di direttore di macello dei comuni di Littoria e Reggio Calabria e del posto di vice direttore del macello del comune di Terni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario dott. Maculani Mariano impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione per richiamo alle armi;

Decreta:

Il dott. Guido Di Napoli, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione predetta in sostituzione del dott. Maculani Mariano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1896)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 254 del 17 gennaio 1940, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 e designati i vincitori delle condotte in concorso;

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui il dott. Tabanelli Giacomo è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Alberto Savarna del comune di Ravenna;

Considerato che, pertanto, deve essere nuovamente assegnata la condotta medica di Longastrino del comune di Alfonsine;

Viste le dichiarazioni di rinuncia da parte del dott. Taroni Giovanni alla assegnazione della condotta medica suddetta;

Decreta:

Il dott. Montanari Cesare è dichiarato vincitore della condotta medica di Longastrino del comune di Alfonsine.

Ravenna, addì 3 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

(1826)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.